

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 75/2023: Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025. C. 1239 Governo (Parere alle Commissioni I e XI) (<i>Esame, ai sensi dell'ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria e conclusione – Parere favorevole</i>)	209
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	213
INTERROGAZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	211
5-00662 Foti: Applicazione della disciplina per la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare	211
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	214
5-00797 Cappelletti: Dati relativi ai crediti di imposta da bonus edilizi ceduti dai contribuenti e non accettati dai cessionari	212
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	216
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	212
COMITATO DEI NOVE:	
Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 1038-75-A	212
ERRATA CORRIGE	212

SEDE CONSULTIVA

Martedì 11 luglio 2023. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Lucia Albano.

La seduta comincia alle 13.50.

DL 75/2023: Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025.

C. 1239 Governo.

(Parere alle Commissioni I e XI).

(*Esame, ai sensi dell'ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti atti-*

nenti alla materia tributaria e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Guerino TESTA (FDI), *relatore*, illustra il provvedimento in esame. Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli Uffici per un'analisi dettagliata dei contenuti del provvedimento, si concentra specificamente sugli aspetti di interesse per la Commissione Finanze.

Anzitutto rammenta che l'articolo 18 del decreto-legge reca misure in materia di giustizia tributaria e che – sebbene di

competenza prioritaria della Commissione Giustizia – esso merita comunque un richiamo. La disposizione prevede in primo luogo, al comma 1, una rimodulazione del piano di assunzione di 576 magistrati tributari, che avverrà in tre scaglioni (2024, 2026 e 2029). Il comma 2 modifica alcune norme del decreto legislativo n. 545 del 1992 relative alle procedure e alle prove concorsuali, alla composizione della commissione di esame e alla nomina dei magistrati che hanno superato il concorso. Il comma 3 dispone la copertura finanziaria.

Richiama quindi i contenuti dell'articolo 33, con specifico riferimento ai commi 1 e 2, che recano disposizioni urgenti in materia di plusvalenze. Tali disposizioni allungano da uno a due anni il termine minimo di possesso dei beni da cui derivano plusvalenze patrimoniali, valevole per consentire la rateizzazione del relativo costo fiscale in cinque anni, per le società sportive professionistiche. Introducono poi una specifica disciplina fiscale delle plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta di società sportive professionistiche, differenziandone il trattamento tributario secondo la natura del corrispettivo. Come chiarito dal Governo nella relazione illustrativa, le norme sono ritenute necessarie per porre limiti più stringenti alla possibilità di ripartizione delle stesse in più esercizi successivi a quello in cui vengono realizzate, in un'ottica di contenimento del fenomeno, così come emerso dalle recenti vicende che hanno interessato la giustizia sportiva e ordinaria.

Evidenzia poi che l'articolo 36 reca disposizioni urgenti in materia di controlli finanziari sulle società sportive professionistiche, allo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi. A tal fine si stabilisce che le società sportive professionistiche sono sottoposte a controlli (con i conseguenti provvedimenti) secondo modalità e principi approvati dal CONI. Tale norma riproduce sostanzialmente il contenuto dell'articolo 12 della legge n. 91 del 1981 in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti abrogata a decorrere dal 1° luglio 2023. Nella

Relazione illustrativa si precisa che la disposizione è necessaria al fine di garantire senza soluzione di continuità i controlli finanziari sulle società sportive professionistiche.

Richiama poi l'articolo 37, che reca misure urgenti in materia di credito d'imposta a sostegno dell'associazionismo sportivo e rende applicabile anche agli investimenti effettuati dal 1° luglio al 30 settembre 2023 il contributo riconosciuto, sotto forma di credito d'imposta pari al 50 per cento degli investimenti effettuati, per gli investimenti pubblicitari di società e associazioni sportive che investono nei settori giovanili e rispettano determinati limiti dimensionali. Vengono a tal fine prorogate le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 25 del 2022, già reiterate sino al 31 marzo 2023 dalla della legge di bilancio 2023. Evidenzia che il Governo nella relazione illustrativa ha chiarito che le norme in esame sono finalizzate a incentivare gli operatori del settore sportivo che promuovono la propria immagine, ovvero i propri prodotti e servizi, tramite campagne pubblicitarie. Tali soggetti, infatti, operano in un settore, come quello sportivo e in particolare locale, caratterizzato da un'alta visibilità e da una significativa funzione sociale, e che è attraversato da difficoltà finanziarie acute prima dall'emergenza epidemiologica da « Covid-19 », poi dalla crisi energetica e tali da poter metterne in discussione la continuità aziendale. L'estensione al trimestre compreso tra il 1° luglio 2023 e il 30 settembre 2023 dell'incentivo agli investimenti in campagne pubblicitarie, in analogia con quanto già previsto in passato, è volta ad innescare un circolo virtuoso in cui l'attività di promozione e sponsorizzazione possa contribuire al sostegno degli operatori sportivi a livello locale e su scala più ampia. L'incentivo è previsto mediante il meccanismo del credito d'imposta, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato da utilizzare esclusivamente in compensazione.

Infine richiama l'articolo 40, che reca misure urgenti sulla composizione del tavolo tecnico in materia di concessioni de-

maniali marittime, lacuali e fluviali. Viene cioè integrata la composizione del tavolo tecnico – incaricato della mappatura delle concessioni demaniali – aggiungendovi il Ministro per lo sport e i giovani. Ricorda che il citato tavolo tecnico – ai sensi dell’articolo 10-*quater*, comma 1, del decreto-legge cosiddetta Proroga termini 2022 (n. 198 del 2022) – « acquisiti i dati relativi a tutti i rapporti concessori in essere delle aree demaniali marittime, lacuali e fluviali, elaborati ai sensi all’articolo 2 della legge 5 agosto 2022, n. 118, definisce i criteri tecnici per la determinazione della sussistenza della scarsità della risorsa naturale disponibile, tenuto conto sia del dato complessivo nazionale che di quello disaggregato a livello regionale, e della rilevanza economica transfrontaliera ».

Formula in conclusione una proposta di parere favorevole.

Luciano D’ALFONSO (PD-IDP) interviene con riferimento all’articolo 40, riguardante il tavolo tecnico in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, ricordando di avere più volte, in passato, affrontato la questione, in particolare nel corso dell’audizione del Direttore dell’Agenzia del Demanio sull’operatività dell’Agenzia medesima, svoltasi lo scorso febbraio dinnanzi alla Commissione Finanze.

Evidenzia in primo luogo come, a suo parere, non sia opportuno disciplinare l’operatività e il funzionamento di tavoli tecnici con una norma primaria; tale circostanza rischia, per così dire, di pre-professionalizzare l’attività istituzionale e, inoltre, di complicare ulteriormente il quadro normativo.

Con riferimento all’operatività dei concessionari, ritiene che la soluzione alle problematiche del settore sia rinvenibile nel ricorso a procedure a evidenza pubblica. L’indizione di gare consentirebbe, infatti, di dare valore alla pregressa esperienza dei titolari delle concessioni, nonché eviterebbe di mettere a repentaglio l’affidabilità bancaria degli stessi. Ritiene che, nonostante il rallentamento dovuto agli eventi pandemici, nelle pubbliche amministrazioni vi siano professionalità e strutture

adeguate all’indizione e allo svolgimento di tali procedure.

Alla luce di quanto esposto, evidenzia come lo strumento della proroga, a suo avviso, rappresenti un vero e proprio inganno nei confronti dei concessionari ed auspica che i tavoli tecnici non rappresentino la sede nella quale siano disattese le aspettative ma il luogo in cui sia dato impulso alle procedure a evidenza pubblica, che non possono più essere rinviate.

Marco OSNATO, *presidente*, rammenta che l’esame del provvedimento potrebbe proseguire anche nel corso della prossima settimana; invita tuttavia i gruppi a valutare la possibilità che il parere della Commissione sia espresso già nella seduta odierna.

Non essendovi obiezioni e nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 14.05.

INTERROGAZIONI

Martedì 11 luglio 2023. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze, Lucia Albano.

La seduta comincia alle 14.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l’attivazione.

5-00662 Foti: Applicazione della disciplina per la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare.

Il sottosegretario Lucia ALBANO risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Saverio CONGEDO (FDI), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, si dichiara soddisfatto dalla risposta del Governo.

5-00797 Cappelletti: Dati relativi ai crediti di imposta da bonus edilizi ceduti dai contribuenti e non accettati dai cessionari.

Il sottosegretario Lucia ALBANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Enrico CAPPELLETTI (M5S) richiama l'attenzione del Governo sul fatto che la parte più significativa dell'interrogazione, su cui si attendeva risposte concrete, è volta a comprendere quali nuove misure l'Esecutivo intenda adottare per favorire la circolazione dei crediti d'imposta cedibili, dal momento che gli interventi sinora posti in essere si sono rivelati scarsamente efficaci. Evidenzia come il blocco dei crediti di imposta derivanti dalle agevolazioni fiscali abbia avuto ricadute negative anche su lavoro e occupazione, mentre la loro circolazione aveva sortito effetti assai positivi sulla crescita economica, contribuendo a innalzare il prodotto interno lordo senza aumentare il debito pubblico.

Ricorda poi che l'*Inflation Reduction Act* adottato negli Stati Uniti – un piano che prevede, tra le misure volte a contrastare le conseguenze negative della spinta inflazionistica, anche la concessione di incentivi fiscali – richiama espressamente lo strumento dei crediti d'imposta, la cui caratteristica essenziale è la trasferibilità; rileva dunque come, mentre in altre parti del mondo l'esperienza italiana venga replicata con evidenti benefici, il Governo nazionale sembri aver fatto, proprio su queste misure, un passo indietro. Rammenta che negli Stati Uniti sono stati distribuiti 71 miliardi di dollari a circa 30 milioni di beneficiari e, di questi, 69 sono stati monetizzati.

Rileva quindi che, per porre rimedio al blocco dei crediti d'imposta cedibili, sarebbe stato opportuno introdurre disposi-

zioni volte a consentire la riattivazione della possibilità di acquisto da parte delle società partecipate dallo Stato, come Cassa Depositi e Prestiti; rammenta inoltre che, in passato e prima del divieto posto dal decreto-legge n. 11 del 2023, alcune Regioni – tra cui la Lombardia – avevano deliberato dei programmi di acquisto dei crediti.

Evidenzia infine come, a parere del proprio gruppo parlamentare, il Governo avrebbe dovuto garantire l'illimitata cedibilità perlomeno dei crediti di imposta derivanti da interventi in essere.

Marco OSNATO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 11 luglio 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.25.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 11 luglio 2023.

Delega al Governo per la riforma fiscale.

C. 1038-75-A.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 14.25 alle 14.30 e dalle 20.30 alle 20.35.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 129 del 20 giugno 2023, a pagina 62, seconda colonna, ottava riga, le parole: « Guerra 15.16 » sono sostituite dalle seguenti: « Gebhard 15.16 ».

ALLEGATO 1

**DL 75/2023: Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025.
C. 1239 Governo.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 1239
Governo, di conversione in legge del DL
75/2023, recante: « Disposizioni urgenti in
materia di organizzazione delle pubbliche
amministrazioni, di agricoltura, di sport, di

lavoro e per l'organizzazione del Giubileo
della Chiesa cattolica per l'anno 2025 »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

5-00662 Foti: Applicazione della disciplina per la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento alle disposizioni che disciplinano la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e, in particolare, di quelli censiti nelle categorie catastali dei gruppi D ed E.

A tale riguardo, la legge n. 208 del 2015 (legge di bilancio 2016) ha previsto, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, che, ai fini della suddetta determinazione, si debba procedere attraverso una stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, degli elementi ad essi strutturalmente connessi escludendo, invece, i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo.

Successivamente, una sentenza della Corte di cassazione civile (sentenza n. 24064 del 10 novembre 2006) ha stabilito la necessità del ricorso ad una stima del valore degli impianti da effettuarsi caso per caso prevedendo, dunque, che il valore catastale non dovesse limitarsi alla semplice valutazione del fabbricato, ma comprendere, e conseguentemente distinguere dal resto, anche il valore degli impianti.

Gli Interroganti fanno, tuttavia, presente che il suggerimento giurisprudenziale della Corte di cassazione non è stato di fatto recepito uniformemente dagli uffici catastali con il risultato che la nuova normativa di favore non viene applicata da parte di alcuni uffici finanziari, non consentendo, pertanto, alcuna differenziazione e nessuno scorporo.

Tanto premesso, gli Onorevoli chiedono di sapere « quali iniziative (si) intendano adottare per garantire uniformità di operato dei diversi uffici catastali periferici, e per consentire una stima successiva e separata degli impianti rispetto a quella com-

pletiva, al fine di poter applicare la normativa di favore anche a quegli immobili catastali che non vi hanno adempiuto prima dell'entrata in vigore della legge n. 208 del 2016 ».

Al riguardo, sentiti i competenti uffici dell'Agenzia delle entrate, si rappresenta quanto segue.

La legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha introdotto sostanziali modifiche alle modalità di determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari urbane a destinazione speciale e particolare, censite in catasto nelle categorie dei gruppi D ed E, prevedendo, all'articolo 1, comma 21, che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'oggetto della stima catastale per gli immobili in argomento sia effettuata « ...tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo ».

Detta previsione ha stabilito, dunque, quali siano le componenti immobiliari da prendere in considerazione nella stima diretta (finalizzata alla determinazione della rendita catastale) e quali, al contrario, siano gli elementi, tipicamente di natura impiantistica, da escludere da detta stima, in quanto funzionali solo allo specifico processo produttivo.

Secondo le previgenti disposizioni in materia, la stima, invece, era effettuata tenendo « conto di tutti gli impianti che caratterizzano la destinazione (...), senza i quali la struttura perderebbe le caratteristiche che contribuiscono a definirne la specifica destinazione d'uso e che, al tempo stesso, siano caratterizzati da specifici re-

quisiti di immobiliarità, a prescindere dal sistema di connessione utilizzato per il collegamento alla struttura... » (cfr. circolare n. 6/T del 30 novembre 2012 dell'ex Agenzia del territorio, indicata dall'articolo 1, comma 244, della legge 23 dicembre 2014, n. 190).

La stessa legge n. 208 del 2015, inoltre, all'articolo 1, comma 22, al fine di realizzare uniformità nei riferimenti estimativi catastali tra le unità immobiliari già iscritte in catasto e quelle oggetto di dichiarazione di nuova costruzione o di variazione, ha previsto la possibilità di presentare atti di aggiornamento catastale, per la rideterminazione della rendita degli immobili già censiti, nel rispetto dei nuovi criteri di cui al comma 21 della medesima legge.

Tale previsione ha, in sostanza, introdotto una particolare fattispecie di dichiarazione di variazione catastale (non connessa alla realizzazione di interventi edilizi sul bene già censito in catasto) per rideterminare la rendita catastale con esclusivo riferimento al « suolo », alle « costruzioni » e agli « elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità ». Per tale rideterminazione, sono quindi esclusi « macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo ».

In relazione a tali disposizioni, e con riguardo a quanto rappresentato dagli Onorevoli interroganti in merito alla circostanza secondo cui la rendita catastale di un immobile a destinazione speciale o particolare, prima del 2016, possa essere stata talvolta determinata senza distinguere il contributo riferibile a ciascuna componente elementare, l'Agenzia fa presente che

ciò non comporta una limitazione per gli intestatari catastali degli immobili in argomento.

In tali circostanze, infatti, resta comunque ferma la possibilità di presentare atti di aggiornamento ai sensi del menzionato comma 22, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti, attraverso una stima diretta che tenga conto solo del « suolo », delle « costruzioni » e degli « elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità » (conformemente alle previsioni di cui al comma 21).

Trattandosi, comunque, di dichiarazioni di variazione catastale rese ai sensi del Regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, la rendita così rideterminata dal dichiarante assume natura di « proposta » (cfr. articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale n. 701 del 1994), ferme restando, quindi, le attribuzioni degli Uffici dell'Agenzia delle entrate per la determinazione della rendita catastale definitiva (cfr. articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale n. 701 del 1994).

Al riguardo, si fa comunque presente che, proprio per assicurare la corretta applicazione delle citate disposizioni, l'Agenzia ha provveduto ad emanare specifiche istruzioni operative e documenti di prassi finalizzati a garantire un comportamento uniforme da parte degli Uffici.

Ciò premesso, con riferimento a quanto rappresentato dagli Interroganti in merito ad eventuali prassi divergenti per singoli uffici a seguito delle richieste di variazioni catastali presentate, l'Agenzia assicura piena disponibilità nel procedere a ulteriori approfondimenti.

ALLEGATO 3

5-00797 Cappelletti: Dati relativi ai crediti di imposta da bonus edilizi ceduti dai contribuenti e non accettati dai cessionari.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento alla disciplina di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 che prevede per i soggetti che hanno sostenuto spese per gli interventi di ristrutturazione edilizia la possibilità di optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente, per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, o per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Tenuto conto che, a parere degli Interroganti, i successivi interventi normativi non hanno risolto il problema dei cosiddetti « crediti incagliati » e che appare opportuno attivare un monitoraggio trasparente al fine di individuare con precisione la tipologia dei soggetti coinvolti e dell'ammontare degli importi per intraprendere iniziative legislative risolutive, gli stessi chiedono di sapere « quale sia l'esatto ammontare, dai dati in possesso dell'Agenzia delle entrate, dei crediti di imposta da bonus edilizi ceduti dai contribuenti e non ancora accettati dai cessionari dopo 30 giorni, quale risultante della piattaforma web di cessione dei crediti (detto "cassetto fiscale"), distinti per annualità e tipologia di bonus, e quali siano le iniziative legislative che intende intraprendere affinché sia facilitata l'accettazione dei crediti bloccati. ».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Con riferimento alla richiesta relativa all'ammontare dei crediti d'imposta da bonus edilizi ceduti e non ancora accettati dopo 30 giorni, distinti per annualità e tipologia di bonus, si riportano nel file excel allegato i dati delle cessioni dei bonus edilizi (prime e successive cessioni) e degli sconti in fattura che, alla data del 10 luglio 2023, risultano ancora in attesa di accettazione da parte del cessionario.

Al riguardo, si rappresenta che:

i dati si riferiscono alle cessioni dei crediti e agli sconti in fattura comunicati dai cedenti all'Agenzia delle entrate, per i quali i cessionari e i fornitori, decorsi 30 giorni, non hanno ancora comunicato all'Agenzia la volontà di accettarli o rifiutarli; tali crediti, per i quali è stata comunicata la cessione – seppur non ancora accettata dal cessionario – non vanno considerati come crediti « incagliati »; le cessioni comunicate alla piattaforma dell'Agenzia sono, infatti, quelle per le quali il cedente ha già individuato la controparte;

le disposizioni di riferimento non prevedono un termine entro cui il cessionario debba comunicare all'Agenzia l'accettazione o il rifiuto del credito;

l'Agenzia non può intervenire sulla volontà del cessionario di accettare o rifiutare il credito ceduto;

l'Agenzia non è a conoscenza di quali e quante delle cessioni in attesa di accettazione derivino da comunicazioni errate, che i cessionari sono tenuti a rifiutare;

i dati non comprendono i crediti già acquistati e accettati da cessionari e forn-

tori, che tali soggetti non riescono a cedere a terzi e per i quali, dunque, non è stata ancora effettuata alcuna comunicazione all'Agenzia.

Per quanto attiene, invece, alle iniziative legislative che il Governo intende intraprendere affinché sia facilitata l'accettazione dei crediti bloccati, si evidenzia che lo stesso è recentemente intervenuto in materia in sede di conversione del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11 (effettuata con la legge 11 aprile 2023, n. 38), nel cui articolo 121 è stato inserito – proprio per risolvere il problema dei crediti fiscali « incagliati » – il comma 1-*sexies*, ai sensi del quale le banche e le società appartenenti ad un gruppo bancario, gli intermediari finanziari e le società di assicurazione, ces-

sionarie dei crediti d'imposta derivanti dai bonus edilizi di cui all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 (sorti in relazione ad interventi la cui spesa sia stata sostenuta entro il 31 dicembre 2022) hanno la possibilità di utilizzare, in tutto o in parte, tali crediti d'imposta per sottoscrivere buoni del tesoro poliennali, con scadenza non inferiore a dieci anni, nel limite del 10 per cento della quota annuale eccedente i crediti fiscali già utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel caso in cui il cessionario abbia esaurito la propria capienza fiscale nello stesso anno.

Tutto ciò premesso, resta comunque fermo l'impegno del Governo a monitorare costantemente l'evoluzione del contesto di riferimento.

Cessioni di crediti per Superbonus e altri bonus edilizi (in attesa di accettazione da parte del cessionario al 10 luglio 2023)						
Tipo cessione	in attesa di accettazione ...	Anno comunicazione cessione	Importo credito ceduto (in milioni di euro)			
			Superbonus	Altri bonus edilizi	TOTALE	
PRIMA CESSIONE o SCONTO	da 31 a 60 giorni	2023	638,6	73,3	711,9	
	da 61 a 90 giorni	2023	510,8	50,9	561,7	
	da 91 a 120 giorni	2023	1.142,8	478,1	1.620,9	
	da 121 a 150 giorni	2023	336,8	130,2	467,0	
	da 151 a 180 giorni	2023	176,1	40,0	216,1	
	oltre 180 giorni	2021	29,9	481,3	511,2	
		2022	583,7	775,7	1.359,4	
		2023	153,0	51,6	204,6	
		Subtotale prima cessione o sconto		3.571,7	2.081,1	5.652,8
	CESSIONI SUCCESSIVE	da 31 a 60 giorni	2023	335,3	86,2	421,5
da 61 a 90 giorni		2023	193,3	33,7	227,0	
da 91 a 120 giorni		2023	77,9	53,2	131,1	
da 121 a 150 giorni		2023	72,4	37,5	109,9	
da 151 a 180 giorni		2023	37,6	11,2	48,8	
oltre 180 giorni		2021	3,1	35,7	38,8	
		2022	122,5	155,4	277,9	
		2023	7,8	1,8	9,6	
		Subtotale cessioni successive		849,9	414,7	1.264,6
		Totale complessivo		4.421,6	2.495,8	6.917,4
Prime cessioni e sconti in fattura comunicati all'Agenzia delle Entrate dal 15 ottobre 2020 al 10 luglio 2023						
			Importo credito ceduto (in milioni di euro)			
			Superbonus	Altri bonus edilizi	TOTALE	
			88.560,5	53.311,8	141.872,3	